

COMUNE DI ARPINO

STATUTO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.° 49 in data 19/07/2011

TITOL O I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia statutaria

1. La comunità di Arpino:

- a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;
- b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
- c) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
- d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse. Ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
- e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
- f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità di tutti coloro che vivono nel territorio comunale, individuato dal nucleo centrale definito dal centro Capoluogo e dalle frazioni e contrade che sono individuate nella carta topografica del territorio comunale allegata al presente Statuto.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
2. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguardia altresì la consistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
 - a) dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Arpino; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
 - b) valorizzazione e promozione del Certamen Ciceronianum Arpinas, (CERTAMEN CHIMICA?) nonché delle istituzioni educative plurisecolari arpinate, con particolare riferimento al prestigioso liceo "Tulliano" con annesso Convitto Nazionale;
 - c) tutela, valorizzazione e promozione di tutte le istituzioni culturali presenti sul territorio comunale e delle manifestazioni storiche affermatesi nel tempo;
 - d) tutela e valorizzazione, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio, in coerenza con lo sviluppo del paese e con le realtà culturali e produttive determinatesi nel Basso Lazio, privilegiando:
 - la definizione di azioni-modello da perseguire con la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità;
 - l'individuazione di spazi per:
 - l'attuazione di politiche dell'artigianato al fine di costituire una mostra permanente di attività locali contemporanee e del passato;
 - la determinazione e gestione di un rapporto di collaborazione con le Università laziali, favorendo la costituzione di centri di studi e ricerche, musei e biblioteche specialistiche;
 - conservazione della cultura espressa dai dialetti e dal teatro popolare, dalla festa dell'Assunta venerata il 15 agosto, come momento di grande partecipazione di tutta la comunità di Arpino per i suoi interessi storici culturali e folcloristici, oltre che religiosi, ed infine dal ricordo dei cittadini particolarmente meritevoli per valori civili e militari;
 - e) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
 - f) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
 - g) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

- h) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
- i) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- l) particolare attenzione ai fenomeni di disagio giovanile (microcriminalità, tossicodipendenza, emarginazione, ecc..)

Art.3

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e con la Regione sono ispirati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art.4

Principio della separazione delle funzioni fra organi elettivi e organi burocratici

Nello svolgimento della propria attività amministrativa il Comune di Arpino si ispira al principio della separazione delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, di competenza degli organi elettivi, dalle funzioni di gestione amministrativa, tecnica e contabile, di competenza degli organi burocratici.

Art.5

Principio di partecipazione

1. Allo scopo di coinvolgere il cittadino nella vita amministrativa e di coniugare il raggiungimento e la tutela dell'interesse pubblico con la tutela dell'interesse privato dei cittadini, il Comune di Arpino, nel perseguimento delle proprie finalità e nell'esercizio delle proprie funzioni, assicura la partecipazione del cittadino allo svolgimento della propria attività amministrativa, promovendo la responsabile partecipazione dei cittadini e delle loro formazioni sociali all'attività di determinazione dell'indirizzo politico – amministrativo.
2. Il Comune promuove l'organizzazione di assemblee pubbliche (Forum di discussione) per favorire il confronto diretto tra i cittadini e l'Amministrazione Comunale.
3. I titolari responsabili degli organismi di partecipazione di cui al successivo art. 64 o in alternativa i cittadini in numero minimo di 50 persone, possono formulare richieste puntuali al Sindaco affinché si esprima in relazione a questioni amministrative di pubblico interesse. Tali richieste di espressione devono essere depositate presso la segreteria del Comune.
4. Il Sindaco ha facoltà di rispondere alle richieste di cui al comma precedente per iscritto o pubblicamente, in sessioni dedicate del Forum di discussione di frequenza almeno

quadrimestrale. In quest'ultimo caso il richiedente, o in alternativa il primo firmatario, ha diritto di replica. Ulteriori dettagli applicativi del detto forum saranno definiti nell'apposito regolamento attuativo.

Art 6

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

CAPO II

Elementi costitutivi e distintivi del Comune

Art.7

Stemma, gonfalone e Patrono

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Città di Arpino", situato in provincia di Frosinone, con lo stemma ed il gonfalone concessi, giusta decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente del 13 febbraio 1953 e 9 luglio 1953.
2. Al Comune di Arpino è stato concesso il titolo di Città con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1989.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
5. Patrona della Città di Arpino è la Madonna di Loreto. Il 10 dicembre, giorno della ricorrenza religiosa, è dichiarato anche festività civile.

Art.8

Sede

1. Il Comune di Arpino ha sede nel palazzo civico, ubicato in via dell'Aquila Romana n.º2, dov'è fissata, per ogni effetto di legge, la sede legale del Comune stesso, degli organi di governo e degli uffici dell'ente.

2. Gli organi del Comune esercitano le loro funzioni e tengono le loro adunanze nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze gli organi di governo dell'ente possono deliberare di riunirsi in altra sede.
3. Il Consiglio Comunale si riunisce nell'apposita sala ubicata nell'Auditorium Cossa in via del Liceo. La concessione della sala è disciplinata con apposito regolamento comunale.

Art.9 Albo Pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare all' "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. A norma di legge la pubblicazione avviene sul sito web del Comune.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

Art.10 Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 55.95 Km², confinante con i Comuni di Sora, Broccostella, Fontechiari, Casalvieri, Casalattico, Santopadre, Fontana Liri, Monte San Giovanni Campano, Castelliri e Isola del Liri.
2. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
3. All'interno del territorio del Comune di Arpino non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 11 Pari Opportunità

Il Comune al fine di assicurare le pari opportunità tra uomo e donna, adotta le misure necessarie a valorizzare la presenza ed i contributi specifici delle donne nella collettività e a rimuovere gli ostacoli che possano costituire discriminazioni sociali, culturali e politiche nei loro confronti, garantendo la rappresentanza femminile in tutti gli Enti, Organismi ed Assemblee.

Art.12 Tutela degli emigrati

Il Comune tutela e favorisce entro le proprie competenze i componenti e/o i nuclei familiari di origine arpinate che devono rientrare nel proprio paese e che presentino richiesta di assistenza, sostenendone l'integrazione nel tessuto economico e sociale della comunità.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 13 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo, cui spetta, in particolare, l'approvazione dello Statuto e dei regolamenti comunali.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella attività amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 14 Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario generale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento dei rispettivi organi collegiali.
3. Il Segretario generale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal vice Segretario generale.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario generale.

CAPO II

Consiglio Comunale

Art.15

Consiglio Comunale: Elezione, composizione e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità di coloro che vivono nel territorio del Comune di Arpino.
2. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale, nonché il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, sono disciplinati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni e le competenze stabilite dalla legge. Nell'ambito delle proprie competenze, adotta tutti gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente.
4. In particolare, il Consiglio Comunale esercita, unitamente alla Giunta Comunale e nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni di indirizzo politico amministrativo, di programmazione e controllo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli atti necessari allo svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
5. Ai fini della definizione e dell'eventuale adeguamento delle linee programmatiche da stabilire nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione, il Consiglio comunale procede alla verifica annuale dell'attuazione delle stesse linee programmatiche da parte del Sindaco, della Giunta Comunale e dei singoli assessori, disponendo l'acquisizione di relazioni e documenti idonei a rappresentare lo stato di attuazione ed adottando i necessari interventi correttivi. A tal fine, il Sindaco, la giunta Comunale e i singoli assessori presentano, apposita relazione al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione delle linee programmatiche.
6. Il Consiglio comunale impronta la propria attività ai principi di legalità, della collegialità, della pubblicità, della trasparenza e dell'efficienza, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
7. Nell'adozione degli atti fondamentali il consiglio comunale privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione con la programmazione dello Stato, della Regione Lazio, della Provincia di Frosinone, della Comunità Montana di Arce, dell'Unione dei Comuni Civitas Europae e degli altri enti o istituzioni con i quali partecipa al perseguimento di comuni obiettivi. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da perseguire, nonché l'indicazione delle risorse e degli strumenti necessari al loro raggiungimento.
8. Le competenze e le funzioni del Consiglio Comunale non possono essere delegate se non nei casi previsti dalla legge. Le deliberazioni sugli argomenti compresi nelle suddette competenze non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di nullità.
9. La prima riunione del Consiglio Comunale deve essere convocata perentoriamente entro
dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. La presidenza della prima seduta spetta al Sindaco neo eletto.
10. Dovrà essere garantita la presenza di ambedue i sessi in seno al Consiglio comunale.

Art.16
Il Presidente del Consiglio

1. E'istituita la figura del Presidente del Consiglio Comunale e del Vice Presidente. Entrambi sono eletti fra i membri del consiglio comunale. Il Vice Presidente è espressione delle minoranze consiliari. Al Presidente è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è stabilito dalla legge.
2. Al presidente spetta la funzione di predisporre, coordinare e disciplinare i lavori del Consiglio nella più assoluta indipendenza e garantendo i diritti di tutti i consiglieri.

In particolare il Presidente e in sua assenza il Vice Presidente:

- a) convoca il Consiglio e predisponde l'ordine del giorno dei lavori ;
 - b) dirige i lavori consiliari , garantendo il buon andamento degli stessi e l'osservanza della legge, dello statuto e regolamenti;
 - c) sovrintende all'ufficio di presidenza;
 - d) riceve le interrogazioni, interpellanze, mozioni, rivolte al Sindaco ed agli Assessori Comunali, da inserire nell'o.d.g. del Consiglio Comunale;
 - e) convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo. E' tenuto inoltre a convocare il consiglio su richiesta del Sindaco o quando l'istanza di convocazione è formulata da un quinto dei consiglieri assegnati .
3. All'ordine del giorno del primo consiglio , oltre quanto previsto per legge, è posta in votazione la nomina del presidente e del vice presidente del consiglio.

Art.17
Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria, straordinaria e straordinaria- urgente.
2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Il Consiglio comunale si può riunire, in via straordinaria, in qualsiasi periodo dell'anno e può essere, inoltre convocato, in via straordinaria ed urgente, per esaminare questioni o argomenti imprevisi ed imprevedibili, la cui trattazione sia ritenuta indifferibile ed urgente da parte del presidente del Consiglio e/o dal Sindaco.
4. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre e quelle straordinarie urgenti almeno ventiquattro ore.

Art.18
Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, eletto e costituito in base alle modalità stabilite dalla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
2. Il Consiglio Comunale nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale e sulla base dei principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto disciplina con apposito

regolamento il proprio funzionamento e le modalità di svolgimento delle sedute. In particolare, il regolamento per il funzionamento degli organi elettivi disciplina le modalità per la convocazione del consiglio nonché le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte.

3. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo il caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed appezzamenti su persone, nel quale caso il presidente può disporre la trattazione dell'argomento in seduta non pubblica.
4. Le sedute del Consiglio comunale di qualunque sessione sono pubbliche e sono aperte anche agli organi di informazione ai quali è sempre consentita la pubblicazione sintetica dei relativi verbali consiliari nell'ambito del diritto di cronaca. L'eventuale trasmissione radiofonica o televisiva delle sedute consiliari sia in forma integrale sia in forma parziale ma non sintetica, può essere autorizzata solo dal Presidente o da chi legalmente lo sostituisce, sentiti i capi gruppo presenti o comunque interpellabili. In nessun caso però tali riproduzioni possono essere utilizzate in sostituzione del verbale di deliberazione consiliare, di competenza esclusiva del segretario comunale.
5. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

Art.19

Diritti e doveri del consigliere comunale

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione e rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono disciplinati dalla legge e dal presente Statuto, per quanto non espressamente previsto.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate per iscritto al Sindaco, che chiede al Presidente del Consiglio l'inserimento per la presa d'atto al primo punto nell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili ed immediatamente operanti. Il Consiglio nella stessa seduta della presa d'atto con separata votazione procede alla surroga del/dei consigliere/i dimissionario/i, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni al protocollo generale, in caso di più dimissioni. Non si procede alla surroga qualora ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comunale.
4. Nell'esercizio del proprio mandato amministrativo ed al fine del suo corretto svolgimento, ogni consigliere ha diritto di presentare proposte di deliberazioni o interrogazioni su fatti attinenti alla vita politica o amministrativa, secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento degli organi elettivi del Comune.
5. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento degli organi elettivi del Comune.
6. Il Consigliere ha diritto di accedere, secondo le modalità stabilite dal regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, fatta salva la privacy, a tutte le notizie e le informazioni che ritiene utili per l'espletamento del mandato.
7. Al fine di consentire il regolare funzionamento dell'organo consiliare, ciascun consigliere è tenuto ad eleggere, all'inizio del proprio mandato, un domicilio nel territorio comunale presso il quale vanno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale e ogni altra comunicazione relativa all'espletamento del mandato.
8. Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la massima correttezza nell'espletamento del mandato, ogni consigliere è tenuto a comunicare al Comune, all'inizio e alla fine del proprio mandato, e secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento degli organi, i propri redditi ed il proprio patrimonio. Allo scopo di

preservare la privacy dei singoli consiglieri si dispone che le comunicazioni siano conservate agli atti del Comune.

9. I consiglieri comunali che non intervengano alle sessioni ordinarie del Consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti da consigliere con deliberazione del Consiglio Comunale. Le modalità di tale deliberazione sono inserite nel regolamento di funzionamento degli organi.
10. La partecipazione al consiglio comunale da parte dei consiglieri è gratuita, fermo restando da parte dello stesso consiglio comunale di adottare tramite delibera l'indennità di funzione per i consiglieri nella misura e secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art.20 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Presidente, al Sindaco e al Segretario generale unitamente alla indicazione del nome del Capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti.
3. Ciascun gruppo designa all'inizio del mandato, di norma entro dieci giorni dalla seduta di insediamento del consiglio comunale, il proprio capo gruppo e ogni successivo mutamento, dandone immediata comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, Al Sindaco ed al Segretario Generale.
4. I capi gruppo consiliari sono domiciliati presso il Comune ed hanno diritto di riunirsi in locale messo a disposizione per l'esercizio delle proprie competenze, dal Sindaco.
5. Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione necessaria per l'espletamento del proprio mandato.

Art.21 Conferenza dei capi gruppo consiliari

1. I capi gruppo consiliari compongono, unitamente al Presidente del Consiglio, che la presiede, la conferenza dei capi gruppo per il buon funzionamento del consiglio.
2. Convoca la conferenza il Presidente del Consiglio Comunale.
3. Alla conferenza partecipa il Sindaco o un assessore all'uopo delegato.
4. I capi gruppo, in caso di assenza o impedimento, possono essere rappresentati alla conferenza da un consigliere del gruppo, al quale il capo gruppo appartiene, all'uopo delegato.
5. Alle riunioni della conferenza dei capi gruppo possono essere invitati a partecipare anche gli assessori ed i presidenti delle commissioni consiliari per la trattazione di argomenti di interesse comune o specifico.
6. Il Segretario generale, o il vice segretario partecipa ai lavori con funzioni consultive e di verbalizzazione.

Art.22
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, con maggioranza assoluta dei suoi componenti, commissioni permanenti , temporanee o speciali per finalità conoscitive di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.
2. La composizione, il funzionamento, l'oggetto, i poteri e la durata delle commissioni sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento degli organi elettivi.
3. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia è attribuita ad un rappresentanza della minoranza.
4. La funzioni di segretario verbalizzante delle commissioni permanenti sono svolte dal segretario generale dell'ente e/o da altro collaboratore dallo stesso delegato.

Art.23
Associazione degli ex Consiglieri comunali

1. Nel riconoscere il servizio prestato dai Consiglieri comunali a favore della comunità Arpinate, il Comune promuove l'istituzione di un sodalizio associativo cui sono iscritti di diritto tutti gli ex Consiglieri comunali.
2. Lo Statuto ed il regolamento dell'associazione dovrà essere approvato dal Consiglio comunale.

CAPO III

La Giunta Comunale

Art.24
Nomina e composizione della Giunta Comunale

1. La giunta è organo esecutivo del Comune.
2. Essa è nominata nei termini e con le modalità stabilite dalla legge dal Sindaco.
3. La Giunta del Comune di Arpino è composta dal Sindaco che la presiede, da quattro assessori di cui uno svolge le funzioni di Vice Sindaco.
4. Gli assessori sono scelti di norma dai consiglieri comunali. Uno o più assessori possono essere scelti dal Sindaco anche tra i cittadini non consiglieri, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Arpino, purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di provati requisiti di professionalità, prestigio e competenza amministrativa. Gli/lo assessori/e esterno può partecipare alle sedute del Consiglio comunale e possono/può intervenire nella discussione senza diritto di voto.
5. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo status degli assessori sono disciplinati dalla legge. Non possono far parte in ogni caso della giunta comunale, contemporaneamente gli ascendenti e discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

6. Ciascun assessore può essere revocato con provvedimento del Sindaco da notificare all'interessato e da comunicare al Consiglio Comunale.
7. Il Sindaco e gli assessori restano in carica fino all'insediamento dei successori, con esclusione dei casi di dimissioni, di revoca e di decadenza. I consiglieri comunali restano in carica fino alla data di votazione per l'elezione del nuovo consiglio comunale, fatta eccezione per lo scioglimento anticipato del Consiglio o per dimissioni, o per decadenza o per altre cause previste dalla legge .

Art.25 **Attribuzioni della Giunta Comunale**

1. La Giunta comunale, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale, adotta tutti gli atti concreti, idonei e necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale, e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del Sindaco, del segretario comunale, del direttore generale e dei responsabili degli uffici e servizi.
2. La Giunta comunale esercita, unitamente al Consiglio comunale e nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, di programmazione e di controllo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli atti necessari allo svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta comunale partecipa all'elaborazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi.
4. La Giunta comunale adotta gli atti di programmazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane nell'ambito degli indirizzi programmatici adottati dal Consiglio comunale, nonché gli atti di amministrazione e di gestione a contenuto generale che non rientrino nella competenza del Segretario comunale, del direttore generale e dei responsabili degli uffici e servizi. In particolare la Giunta:
 - a) adotta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
 - b) nomina le commissioni di concorso per selezioni pubbliche e/o interne;
 - c) approva gli accordi di contrattazione collettiva decentrata integrativa,
 - d) approva il piano esecutivo di gestione e le sue variazioni;
 - e) assume in via d'urgenza le variazioni al bilancio di previsione e sottopone la relativa deliberazione al Consiglio comunale per la ratifica entro e non oltre sessanta giorni dalla data della sua adozione e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce l'esercizio finanziario;
 - f) approva lo schema di bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica da sottoporre al Consiglio comunale;
 - g) approva la relazione illustrativa al conto consuntivo;
 - h) approva i progetti preliminari , definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche;
 - i) approva il programma triennale delle opere pubbliche nonché l'elenco annuale delle opere pubbliche da sottoporre poi al Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento;
 - j) nomina i legali patrocinatori dell'ente nelle varie controversie amministrative, penali e civili.

5. La Giunta comunale impronta la propria attività ai principi della legalità, della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Art.26

Funzionamento della Giunta Comunale

1. La giunta comunale nominata in base alle modalità stabilite dalla legge e dal presente statuto dal Sindaco, ha autonomia organizzativa e funzionale.
2. La Giunta Comunale nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale e sulla base dei principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto, disciplina, con apposito regolamento il proprio funzionamento e le modalità di svolgimento delle sedute.
3. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, e in caso di assenza da chi legalmente lo sostituisce, che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori, segretario generale, direttore e responsabili degli uffici e servizi.
4. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche, salvo decisione della stessa Giunta e sono valide se sono presenti il Sindaco e/o chi lo sostituisce legalmente e tre assessori. Si stabilisce comunque che al momento della votazione sulla proposta di deliberazione sia presente soltanto la Giunta ed il segretario comunale e/o chi legalmente lo sostituisce.
5. Le deliberazioni della Giunta comunale sono valide se adottate dalla maggioranza dei voti favorevoli sui contratti. Le astensioni non si computano né nel voto dei favorevoli né dei contrari.
6. Tutte le votazioni sono assunte di regola con votazione palese salvo quelle riguardanti persone e quelle concernenti valutazioni discrezionali fondate sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla votazione dell'azione da questa svolta.
7. I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario comunale e/o da chi legalmente li sostituisce.

CAPO IV

II SINDACO

Art. 27

Sindaco

1. Il Sindaco organo monocratico è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge ed è il Capo dell'amministrazione comunale. Esercita le funzioni di ufficiale di governo, di P.S. e di Autorità sanitaria locale, che può delegare nei casi previsti dalla legge, nonché le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti. Dell'esercizio delle sue funzioni egli risponde politicamente alla cittadinanza che lo ha eletto.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune di Arpino, da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Egli ha competenza e poteri di indirizzo e controllo sull'attività degli assessori comunali.

Art.28

Attribuzioni e competenze specifiche del Sindaco

1. Oltre alle competenze ed ai poteri assegnategli dalla legge, al Sindaco sono assegnati in base al presente Statuto ed ai regolamenti, poteri di amministrazione e di vigilanza, nonché poteri di auto organizzazione per l'esercizio delle competenze connesse all'ufficio.
2. In particolare , nell'ambito delle proprie attribuzioni di amministrazione, di vigilanza e organizzazione, il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale del Comune;
 - b) dirige l'attività politica amministrativa del Comune;
 - c) nomina la Giunta, il Vicesindaco e gli assessori e ne coordina la relativa attività;
 - d) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma e protocolli di intesa, con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, da sottoporre poi agli organi collegiali del Comune in base alle rispettive competenze;
 - e) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti, che non siano di competenza dei responsabili degli uffici e servizi;
 - f) convoca i comizi per i referendum popolari;
 - g) nomina e revoca il segretario generale;
 - h) nomina e revoca i responsabili degli uffici e servizi secondo le indicazioni contenute nel Contratto collettivo decentrato integrativo,
 - i) nomina collaboratori esterni e conferisce incarichi dirigenziali;
 - j) può acquisire al suo ufficio tutti gli atti degli uffici e servizi;
 - k) può promuovere indagini e verifiche amministrative sull'intera attività amministrativa avvalendosi del segretario generale;
 - l) provvede alla convocazione della Giunta Comunale;
 - m) provvede alla convocazione degli altri organismi pubblici di partecipazione popolare previsti dalla legge e dallo statuto, che presiede e ne fissa gli argomenti da trattare;
 - n) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta Comunale;
 - o) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale;
 - p) nomina i rappresentanti del Comune in seno a commissioni, comitati ect., ove non sia rappresentata la minoranza consiliare, entro e non oltre i 45 giorni dal suo insediamento e previa delibera di Consiglio Comunale che stabilisca le indicazioni di massima delle qualità dei nominandi;

Dette attribuzioni possono essere delegate dal Sindaco al Vice Sindaco, agli Assessori Comunali, al Segretario generale, od ad altro funzionario del Comune.

Art.29
Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza da parte dei cittadini di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni, sempre che non trattasi di ordinanze spettanti a norma dell'art.107 del d.Lgs. n.°267/00 ai responsabili degli uffici e servizi.
2. Il Sindaco quale ufficiale di Governo adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Nella stessa qualità irroga tutte le sanzioni e le ammende che la legge prevede come sostitutive al procedimento penale nell'ambito del sistema sanzionatorio depenalizzato.
3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

Art.30
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.
2. In caso di assenza del sindaco e del Vice Sindaco svolge le funzioni di Sindaco previste dalla legge e dal presente statuto e dai regolamenti comunali vigenti l'Assessore Anziano. S
3. Si definisce assessore anziano colui che fra gli assessori abbia avuto più preferenze popolari nelle elezioni amministrative.

Art. 31
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 32

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili dalla loro presentazione.
2. Trascorso tale termine il Sindaco viene sostituito dal Vice Sindaco nei casi previsti dalla legge, altrimenti il Consiglio Comunale è sciolto.
3. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 5 (cinque) persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
4. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore anziano che vi provvede di intesa con i Gruppi consiliari.
5. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
6. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

TITOL III

ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL COMUNE

CAP I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 33

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 34
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 35
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore, se nominato, e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore, se nominato, ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 36
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei

rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, se nominato, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile dei singoli settori e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore, se nominato, e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.
6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

C A P O II

PERSONALE DIRETTIVO

Art.37

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario generale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
4. Il Sindaco provvederà alla nomina dell'organismo indipendente di valutazione secondo le disposizioni di legge per valutare l'operato dei responsabili e del personale ambedue in modo individuale secondo la performance di ognuno.

Art. 38

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso ed assumono le responsabilità dei relativi procedimenti;

- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
- e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative;
- g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 38 della legge n° 142/1990;
- h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal codice disciplinare, a seconda della sanzione;
- i) segnalano al provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e Segretario;
- j) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART.39

UFFICIO DI INDIRIZZO E CONTROLLO E CONTROLLO;

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della giunta comunale o degli assessori, del Consiglio Comunale e del presidente del Consiglio Comunale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori esterni, assunti ai sensi di legge.

2. E' costituito l'organismo interno di valutazione per la performance che valuterà i dipendenti comunali, i responsabili degli uffici, riferendo all'amministrazione comunale espletando anche il controllo strategico e di gestione.

C A P O III

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 40 Segretario generale

- 1. Il Segretario generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
- 2. Il Consiglio comunale può approvare convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario generale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

Art. 41

Funzioni del Segretario generale

1. Il Segretario generale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario generale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri, ai responsabili degli uffici e servizi.
3. Il Segretario generale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum se nominato Ufficiale elettorale .
5. Riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario generale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal Regolamento conferitagli dal Sindaco.
7. Al Segretario generale, oltre alle competenze di legge, spetta:
 - a) la sovrintendenza ed il coordinamento degli apicali, nonché la loro sostituzione;
 - b) l'applicazione nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi delle sanzioni disciplinari, in conformità alle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari.
 - c) il parere sulla nuova dotazione organica dell'Ente;
 - d) l'eventuale presidenza delle commissioni di gara e di concorso.

Art. 42

Vice Segretario generale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vice Segretario generale individuandolo in uno dei funzionari in possesso della categoria apicale e preposto alla direzione di una delle massime strutture organizzative dell'ente.
2. Il vice Segretario generale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

C A P O I V

LA RESPONSABILITA'

Art. 43

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di funzioni e di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario generale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia agli organi competenti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario generale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 44

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario generale, il Direttore, se nominato, ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del Direttore, se nominato, o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore od il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 45

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

C A P O V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 46 Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 47 Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 48 Amministrazione dei beni comunali

1. Il Ragioniere dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio. L'inventario deve essere approvato dal Consiglio Comunale
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono essere gestiti secondo principi di

economicità ; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

3. Il Consiglio Comunale individua i beni eventualmente da alienare.

Art. 49 Bilancio Comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si ispira al principio di programmazione. Il bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito osservando i principi stabiliti dalla legge.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.
5. In caso di visto negativo di regolarità contabilità l'atto è da considerarsi nullo.

Art. 50 Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 51 Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del servizio.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 52
Il Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui al D.Lgs. 286/99.

Art.53
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente,
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge;
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

CAPO VI
I Controlli

Art.54
Controlli Interni e Esterni

1. Ai sensi e per gli effetti della legge vigente vengono istituiti i seguenti controlli interni:
 - a) controllo di gestione e regolarità amministrativa contabile;

- b) valutazione responsabili dei servizi e controllo strategico;
2. Detti controlli saranno appannaggio dell'organismo interno di valutazione che sarà nominato dal Sindaco e riguarderà anche la valutazione di ogni singolo responsabile del servizio e dipendente per la performance complessiva ed individuale.
3. Dopo la legge Costituzionale n.°3 dell'ottobre 2001 è rimasto il controllo sugli organi del Prefetto per quanto attiene il funzionamento del Consiglio Comunale.

TITOLO IV

ORDINAMENTO FUNZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

Organizzazione territoriale e forme associative

Art.55

Principio di cooperazione e di collaborazione

1. L'attività del Comune di Arpino diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali è organizzata sulla base di moduli e degli istituti previsti dalla legge per favorire gli accordi e le intese di cooperazione e di collaborazione.

Art.56

Partecipazione del Comune ad enti ed istituzioni sovra comunali

1. Il Comune di Arpino promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Provincia, la Comunità Montana e i comuni vicini, anche attraverso la costituzione dell'unione di comuni per l'erogazione di servizi e lo svolgimento di funzioni in comune.

Art. 57

Società per azioni o a responsabilità limitata o altre forme associative

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni ed a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima con eventuale recesso dalle forme associative.

Art. 58 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art.59 ConSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art 60 Accordi di programma e protocolli d'intesa

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

4. L'amministrazione comunale e per essa il Sindaco è autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con altre amministrazioni comunali, provincia e comunità montana, sulle materie ove ritiene opportuno.
5. Gli accordi di programma saranno recepiti dal Consiglio Comunale, i protocolli d'intesa con delibera della Giunta Comunale.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E

DIRITTI DEI CITTADINI

C A P O I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 61

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. A tal fine l'ente attraverso tutte le opportune forme di comunicazione, assicura un'accurata informazione ai cittadini.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
4. Ai sensi delle vigenti disposizioni governative l'Ente ha istituito il portale del Comune ed ha già attivato la pec e la firma digitale onde consentire maggiore partecipazione dei cittadini e degli enti.

C A P O II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art.62

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, il Comune comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra comunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

Art. 63

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere superiori a 30 (trenta) giorni.

Art. 64

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato, riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento di cui al comma 3.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.
6. entro il trenta di aprile il Comune è tenuto alla pubblicazione di tutti coloro che nell'anno precedente hanno ricevuto benefici economici.

Art. 65

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

C A P O III

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 66 Consultazioni

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 67 Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 10 (dieci) giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 (cinquanta) persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 (cento) persone ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta utile del Consiglio comunale, da convocarsi entro 30 (trenta) giorni.

Art. 68 Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 (cento) avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta opportunamente corredata dai prescritti pareri all'organo competente
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni, in via formale, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 69

Referendum consultivi

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 10% (dieci per cento) degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) statuto comunale;
 - b) regolamento del Consiglio comunale;
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2°.
5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 70

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicitamente disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Difensore Civico che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citate le motivazioni di legge con i relativi riferimenti normativi e regolamentari che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi, le modalità e le limitazioni per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 71 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie principali del Comune e nel centro storico.
3. L'affissione viene curata dal Responsabile del servizio che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze del Sindaco, i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
7. La pubblicazione deve contemperare il diritto alla riservatezza dei dati privacy.

Art.72 Istanze

1. Chiunque, singolo od associato, può rivolgere al Responsabile del servizio richiesta di informazioni in merito a specifici problemi od aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta opportunamente motivata è fornita entro trenta giorni dalla sua formulazione.

C A P O I V

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 73

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 74

Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti od interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 75

Procedimenti ad impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere, di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 39 comma 2 dello statuto.

Art. 76

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale, se ed in quanto competente.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I Regolamenti

Art.77

Regolamenti del Comune

1. Il Comune di Arpino nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto e in forza della potestà regolamentare di cui all'art.7 del D.Lgs. n.°267/2000, adotta i regolamenti in particolare sulle seguenti materie:
 - a) il regolamento per il funzionamento degli organi elettivi;
 - b) il regolamento per la partecipazione popolare;
 - c) il regolamento sulla disciplina dei contratti;
2. Il Comune di Arpino nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto e in forza della potestà regolamentare di cui all'art.7 del D.Lgs. n.°267/00, può adottare altri regolamenti per l'attuazione e per il funzionamento di singoli istituti o gli altri regolamenti di cui dovesse ravvisarsi la necessità.

CAPO II Consulta

Art.78 Consulta

1. E' istituita apposita consulta per la pari dignità e pari opportunità dei sessi per l'inserimento nella vita sociale della Città dei diversamente abili e degli emigrati e rimpatriati.

Capo III Approvazione entrata in vigore e pubblicità dello Statuto

Art.79

Approvazione, pubblicazione ed entrata in vigore dello statuto comunale ed abrogazione di disposizioni incompatibili

1. Il presente statuto è approvato con le modalità stabilite dalla legge. Esso entra in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Regionale regione Lazio ed a seguito pubblicazione contemporanea all'Albo comunale per giorni trenta.
2. Lo statuto è inviato al ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente statuto sono abrogate tutte le disposizioni dei regolamenti comunali incompatibili con le disposizioni in esso contenute.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente statuto è abrogato il precedente statuto del Comune di Arpino.

Art.80

Pubblicità dello statuto

1. Lo statuto comunale oltre ad essere pubblicato con le modalità prescritte dalle leggi e dallo statuto stesso deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo, non esclusa l'illustrazione orale in convegni o in apposite assemblee della popolazione.
2. Copia dello statuto è affissa permanentemente nell'atrio del palazzo municipale all'albo pretorio comunale.
3. Copia dello statuto è altresì consegnata gratuitamente ai consiglieri comunali, agli studenti delle scuole cittadine a mezzo delle competenti autorità scolastiche e comunali che ne promuovono ogni utile e metodica illustrazione.

CAPO IV

Adeguamenti statutari

Art.81

Revisione e adeguamenti dello statuto

1. Per la revisione dello statuto e per gli adeguamenti dello stesso ai principi delle leggi in materia di ordinamento comunale si osservano le modalità e il procedimento previsti per l'approvazione dello statuto stesso.

